



## **Revisione parziale**

# **Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (LCAss; CSC 546.250)**

**Cittadini svizzeri con stile di vita nomade**

## **Rapporto esplicativo**

**settembre 2023**

---

### **Indice**

<b>1</b>	<b>SITUAZIONE DI PARTENZA .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>SITUAZIONE GIURIDICA VIGENTE E PRASSI ATTUALE .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>NUOVA SOLUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA NUOVA DISPOSIZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>CONSEGUENZE FINANZIARIE E PER IL PERSONALE .....</b>	<b>5</b>
5.1	CONSEGUENZE FINANZIARIE.....	5
5.2	CONSEGUENZE PER IL PERSONALE .....	5
<b>6</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>5</b>

## 1 Situazione di partenza

Con decreto del 6 luglio 2021 (prot. n. 666/2021) il Governo ha incaricato il Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC) di elaborare un rapporto sul tema "nomadi nel Cantone dei Grigioni". Il rapporto doveva illustrare la futura necessità di agire in riferimento alla tematica dei nomadi e illustrare possibili soluzioni. L'incarico è stato commissionato a seguito del rapporto sulla situazione 2021 della Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri nonché di una pratica in sospeso interna della Commissione della gestione del Gran Consiglio (CdG), precisamente del suo comitato per il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS), ripresa dopo la riunione del 28 maggio 2020, in occasione della quale si è discusso del tema. Una regolamentazione speciale con riferimento all'area di sosta di Cazis risalente al 1997, secondo la quale il Cantone si fa carico di tutte le spese di assistenza per cittadini svizzeri con stile di vita nomade nel Comune di Cazis, è stata messa in discussione dal comitato DEPS della CdG in relazione alla necessità di aggiornamento e alla parità di trattamento. Negli altri comuni nei quali esistono aree di sosta (concretamente a Coira e Zillis-Reischen) prestazioni assistenziali per cittadini svizzeri con stile di vita nomade che dovessero eventualmente rendersi necessarie vengono finanziate dal comune e conteggiate tramite la perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS). Ai comuni possono tuttavia rimanere spese residue.

Con decreto del 14 dicembre 2021 (prot. n. 1045/2021) il Governo ha preso atto del rapporto elaborato dal DFC sul tema dei nomadi nel Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2021. In tale occasione il Governo ha stabilito tra l'altro che la questione del finanziamento di eventuali oneri risultanti (in particolare investimenti e manutenzione delle aree di sosta, spese d'esercizio, spese di assistenza sociale) andrebbe chiarita, se il Cantone dei Grigioni intende garantire a lungo termine una determinata offerta di aree di sosta. Se un comune dovesse individuare un onere eccessivo causato dall'esistenza di un'area di sosta sul proprio territorio, le autorità e la popolazione si opporrebbero con tutta probabilità a tale area di sosta. Il timore dell'eventuale insorgenza di prestazioni assistenziali a carico dei comuni le quali potrebbero essere conteggiate solo in parte tramite la PAS andrebbe contrastato attraverso un meccanismo di ripartizione solidale tra tutti i comuni. In questo modo sarebbe possibile raggiungere una parità di trattamento tra tutti i comuni di ubicazione. Una ripartizione solidale tra tutti i comuni di eventuali spese di assistenza sociale risultanti sarebbe una possibilità sensata per fare breccia nella posizione probabilmente contraria di un comune riguardo alla creazione o al mantenimento di un'area di sosta. Per questo motivo l'Ufficio cantonale del servizio sociale è stato incaricato di esaminare se sia possibile creare una base giuridica che permetta di ripartire le spese di assistenza sociale per cittadini svizzeri con stile di vita nomade tra tutti i comuni in ragione del rispettivo numero di abitanti.

## 2 Situazione giuridica vigente e prassi attuale

Al momento non esiste alcuna base legale specifica relativa all'assistenza economica di cittadini svizzeri con stile di vita nomade. Fanno stato le disposizioni generali concernenti le prestazioni assistenziali. Fa eccezione il regolamento speciale del 1997 concernente il Comune di Cazis.

Conformemente all'art. 4 cpv. 1 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1), la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale nel

Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi (Cantone di domicilio). L'assistenza incombe al Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 LAS). In assenza di un domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora (art. 12 cpv. 2 LAS). La dimora è data nel Cantone in cui si trova la persona nel bisogno (art. 11 LAS).

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LAS, ogni Cantone designa l'ente pubblico che deve provvedere all'assistenza o al rimborso delle spese. Nel Cantone dei Grigioni, in conformità all'art. 5 cpv. 1 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (LCAss; CSC 546.250) l'obbligo di assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. Questo si trova là dove la persona dimora con l'intenzione di stabilirsi (art. 5 cpv. 2 LCAss). Se eccezionalmente non sussiste un domicilio bensì soltanto una dimora, l'obbligo di assistenza incombe al comune nel quale dimora la persona nel bisogno, nella misura in cui giusta la LAS esista un obbligo d'assistenza nel Cantone (art. 5 cpv. 3 LCAss). Le persone con stile di vita nomade che dispongono di una sistemazione invernale stabile su un'area di sosta in cui ritornano regolarmente hanno il proprio domicilio assistenziale in quel luogo. Il domicilio assistenziale rimane conservato anche durante il periodo di nomadismo nel semestre estivo. In assenza di un domicilio assistenziale le persone interessate vengono assistite dal Cantone di dimora (vedi anche promemoria della CSIAS Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, örtliche Zuständigkeit in der Sozialhilfe, Berna 2019).

L'obbligo di assistenza per stranieri dimoranti in Svizzera ma non quivi domiciliati che abbisognano di aiuto immediato incombe al Cantone di dimora (art. 21 LAS). Nei Grigioni l'assistenza di stranieri dimoranti incombe al comune di dimora (art. 5 cpv. 4 LCAss e art. 21 LAS) e quella a indigenti di passaggio al Cantone (art. 14 cpv. 1 lett. a LCAss). Si ritiene data una situazione di passaggio in assenza di un pernottamento nel Cantone dei Grigioni o in Svizzera, di una dimora se le persone con stile di vita nomade si fermano con la propria roulotte su un'area di sosta.

A seguito del decreto del Governo del 6 ottobre 1997 (prot. n. 2084/1997) e del corrispondente accordo con il Comune di Cazis, le spese sociali per cittadini svizzeri con stile di vita nomade a Cazis vengono assunte dal Cantone (tramite il conto n. 2310.363712, contributi per prestazioni di aiuto in casi particolari). Nel 2020 le spese sono ammontate a 62 000.– franchi, nel 2021 a 46 490.50 franchi e nel 2022 a 38 807.25 franchi. Il 16 aprile 2007 il Cantone ha concordato con il Comune di Bonaduz tra l'altro che il Cantone si sarebbe fatto carico di eventuali spese di assistenza per cittadini svizzeri con stile di vita nomade. Finora non si è proceduto ad alcun pagamento.

I Comuni di Coira e di Zillis-Reischen devono farsi carico autonomamente di eventuali spese di assistenza sociale a favore di cittadini svizzeri con stile di vita nomade. I comuni possono conteggiare le spese con la PAS. È tuttavia possibile che rimangano spese a loro carico.

Nel Comune di Domat/Ems viene gestita un'area di transito con dieci piazzole per stranieri con stile di vita nomade. Al Comune di Domat/Ems viene versato ogni anno un contributo di 10 000 franchi per questa area di transito. Tale importo viene utilizzato per la manutenzione dell'area.

### **3 Nuova soluzione**

La discussione relativa all'assunzione delle prestazioni assistenziali ovvero delle spese di assistenza sociale non deve e non può ostacolare la necessaria messa a disposizione di aree di

sosta per minoranze riconosciute con stile di vita nomade. Al fine di raggiungere questo obiettivo può soltanto essere scelto l'approccio secondo cui eventuali spese di assistenza sociale debbano essere ripartite in modo solidale tra tutti i comuni. Si intende dare attuazione a questa idea tramite una nuova norma integrativa nella LCAss.

Il concetto generale di persone con stile di vita nomade riconosciute quale minoranza nazionale ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali comprende tutti gli jensch, i sinti e i manouches di cittadinanza svizzera con stile di vita nomade o stanziale. Per promuovere la loro tradizione e cultura è imprescindibile che venga aumentato il numero di aree di sosta disponibili in Svizzera. Da esperienze precedenti nonché dai riscontri dei comuni relativi al summenzionato rapporto del DFC è emerso che molti comuni si oppongono alle aree di sosta poiché temono possibili spese di assistenza sociale. A questo proposito non di rado i comuni richiedono che sia il Cantone ad assumersi le spese di assistenza sociale. Attualmente ciò avviene per il Comune di Cazis, fatto che crea una grande disparità di trattamento nei confronti di altri comuni.

L'obbligo di assistenza nei confronti di cittadini svizzeri spetta ai comuni (art. 5 LCAss). Non vi è motivo per prevedere competenze e obblighi di prestazioni differenti per cittadini svizzeri. Inoltre occorre rinunciare anche per non destare l'impressione che si intenda esprimere un giudizio di valore circa gli stili di vita. L'obbligo di assistenza dei comuni va quindi mantenuto anche in relazione alle minoranze nazionali riconosciute con stile di vita nomade. I comuni che dispongono di un'area di sosta non devono tuttavia risultare svantaggiati rispetto a comuni che non dispongono di una tale area. Le spese di assistenza sociale concernenti i cittadini svizzeri con stile di vita nomade devono perciò essere ripartite in modo solidale tra tutti i comuni sulla base della popolazione ivi residente. In questo modo è possibile raggiungere una parità di trattamento di tutti i comuni.

Con la revisione parziale della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno in vigore dal 1° gennaio 2017 è stata creata una regolamentazione per una ripartizione solidale tra tutti i comuni delle spese per minori non accompagnati. Questa chiave di ripartizione è stata attuata nell'art. 5a LCAss e si è dimostrata valida. In relazione alla ripartizione delle spese concernenti i cittadini svizzeri con stile di vita nomade occorre inserire una regolamentazione analoga nella legge cantonale sull'assistenza. La competenza per la definizione legale delle minoranze svizzere con stile di vita nomade spetta alla Confederazione. Le persone che non rientrano nella definizione della Confederazione di cittadini svizzeri con stile di vita nomade non sono interessate dalla nuova disposizione.

#### **4 Spiegazioni relative alla nuova disposizione**

Il comune competente ovvero soggetto all'obbligo di assistenza eroga le prestazioni assistenziali finanziarie e le fattura al Cantone (nell'anno in corso o entro la fine del 1° trimestre dell'anno seguente). Queste spese, che vengono rimborsate dal Cantone ai comuni soggetti all'obbligo di assistenza, vengono ripartite nel corso dell'anno seguente tra tutti i comuni del Cantone. Questa ripartizione avviene in proporzione alla popolazione residente permanente sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica.

Sono oggetto di questo rimborso ovvero assunzione delle spese e della ripartizione soltanto le spese di assistenza sociale erogate a beneficio di cittadini svizzeri con stile di vita nomade che, sull'arco di tutto l'anno o temporaneamente, in particolare nei mesi invernali, utilizzano

un'area di sosta messa a disposizione in modo duraturo nel comune corrispondente. Questo luogo di dimora fonda da ultimo la competenza intercantonale del Cantone per l'assistenza secondo l'art. 4, l'art. 11 e l'art. 12 LAS nonché, internamente al Cantone, l'obbligo di assistenza del comune secondo l'art. 29 cpv. 2 LAS in unione con l'art. 5 LCAss.

## **5 Conseguenze finanziarie e per il personale**

### **5.1 Conseguenze finanziarie**

Complessivamente il progetto non ha conseguenze finanziarie. Non è da attendersi un aumento dei casi di assistenza sociale a seguito della nuova regolamentazione. Vi è unicamente una redistribuzione di scarsa entità, dato che le spese di assistenza risultanti ai comuni per cittadini svizzeri con stile di vita nomade, le quali vengono assunte dal Cantone, vengono ripartite in modo solidale tra i comuni del Cantone.

### **5.2 Conseguenze per il personale**

L'esperienza ha mostrato che non sono da attendersi conseguenze per il personale a seguito della ripartizione solidale delle spese.

## **6 Entrata in vigore**

È previsto che l'atto normativo entri in vigore il 1° gennaio 2025.